



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2015.

NR. Progr. 111

Data 28/07/2015

Seduta NR. 15

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/07/2015 alle ore 21:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala consiliare di viale della Rinascita, oggi 28/07/2015 alle ore 21.00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FERIOLI FERNANDO	S	LODI LAURA	N	GARUTTI MIRCO	S
RATTI ANDREA	S	MOLESINI MICHELE	S	BIAGI LORENZO	N
POLLASTRI GIULIO-MARIA	S	GOLINELLI GIOVANNI	S	BOETTI MAURIZIO	S
BENATI VALERIA	N	GULINELLI MICHELE	S		
SCACCHETTI MICHELE	S	POLETTI MAURIZIO	S		
MANTOVANI LETIZIA	S	BORGATTI GIANLUCA	S		
BALDINI CLAUDIO	S	PALAZZI SANDRO	N		
<i>Totale Presenti 13</i>			<i>Totali Assenti 4</i>		

Sono presenti gli Assessori: D'AIELLO ANGELO, POLETTI LISA, REGGIANI FABRIZIO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE NATALIA MAGALDI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MICHELE SCACCHETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 DEL 28/07/2015 ad oggetto:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2015.

OGGETTO:
**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2015.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Registrati i seguenti interventi:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Oggetto n. 6: “Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2015”.

Ha la parola l'assessore Reggiani. Prego, Assessore”.

ASSESSORE REGGIANI:

“Come per quanto riguarda il punto precedente, l'addizionale IRPEF, per il 2015 sull'IMU non è stata fatta nessuna variazione.

Quindi vi do lettura delle aliquote che sono in vigore e che riguardano: l'abitazione principale, categoria catastale 1, 8, 9, e relative pertinenze, limitatamente a una per ognuna delle seguenti categorie, C2, C6, C7, aliquota 0,60; unità immobiliare, una e una sola, e relative pertinenze, limitatamente a una per ognuna delle categorie catastali possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero – e questa è l'unica piccola modifica per una normativa pubblica, sono dei casi estremamente limitati, perché sono i cittadini residenti all'estero, poi se volete una spiegazione più dettagliata la dottoressa Baravelli ve la fornisce, ma è l'unica lieve modifica che non abbiamo fatto noi come Amministrazione, ma è una normativa statale – lo 0,46%; terreni posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, 0,86; terreni concessi in affitto a parenti di primo grado, purché gli stessi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, 0,86; terreni diversi, 0,96; fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili, 0,76; unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali, di cui all'articolo 2, comma 3, legge 431/98 e su presentazione del relativo contratto, 0,76; unità immobiliare abitativa e relative pertinenze concesse in uso a soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti in fabbricati dichiarati inagibili e oggetto di ordinanza sindacale o di autocertificazione dello stato di inagibilità da sisma, 0,76; unità immobiliare e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni previste da convenzione comunale a titolo di abitazione principale a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma, 0,76; unità immobiliare abitativa e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado -genitori, figli- 0,76; fabbricati posseduti direttamente utilizzati per le attività d'impresa, comprese le categorie catastali D, 0,76; fabbricati di qualsiasi categoria catastale A, B, C, D, concessi in locazione a canone libero, 0,96; aree fabbricabili, 1,06; fabbricati sfitti ed altre fattispecie imponibili diverse da quelle ai punti per precedenti, 1,06.

Ricordo che viene precisato di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, classificata nella categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze si detraggono 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 DEL 28/07/2015 ad oggetto:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2015.

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Quindi, sostanzialmente, è rimasto tutto immutato rispetto all'anno precedente, eccetto quella piccolissima quota di residenti all'estero, per i quali, ripeto, se volete un chiarimento, la dottoressa Baravelli è qua a vostra disposizione. Grazie".

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANDREA RATTI:

"Grazie, assessore Reggiani. Chi chiede la parola? Prego, consigliere Boetti".

CONSIGLIERE BOETTI:

"Anche qui, per l'oggetto precedente, presento un emendamento, che ho già scritto. E' sulla falsariga di quell'altro, adesso glielo allungo che così può eventualmente... non ho bisogno dei cinque minuti come prima perché nel frattempo l'ho fatto.

Quello che chiedo, che chiediamo, il mio gruppo chiede, quindi anche in funzione dello stesso ragionamento fatto prima sull'IRPEF, e quindi io lo faccio su alcune aliquote di quelle che ha letto l'assessore Reggiani, di cui io ho già messo giù; è per venire incontro, noi sappiamo che l'IMU è sulle seconde case, su tutto il resto, quindi a differenza della TASI, che la TASI è la casa principale, e che quindi è un altro oggetto di cui andremo a parlare dopo, che qualcuno non faccia confusione delle volte che uno guarda, no IMU è IMU, quindi se io ho la seconda casa pago la tassa, poi al di là di quello che c'è dentro, se l'affitto o non l'affitto, se c'è un mio parente o non mio parente, se è quello, quindi ha la sua percentuale, se intorno c'è un pezzo di terra perché la coltivo io ha una tassa, se la coltiva un mio parente c'è un'altra tassa, oppure se non la coltiva nessuno c'è un'altra tassa ancora.

Conosco la materia, cioè non è buttato così a caso.

Quindi anche qui da 0,86, che sono quasi tutte quelle da 0,86 io le riporto a 0,76, chiedo 0,76; quelle da 0,96 a 0,86; quelle da 1,06 a 0,96. Quindi di andare incontro anche in quella parte di cittadini dove le aliquote sono alte, di abbassare un altro. Anche qui ho fatto i miei calcoli e questa volta è stato più facile perché esattamente nei documenti presentati, quindi anche più facile all'ufficio tributi, perché questa è una casistica proprio degli immobili sul territorio, quindi si sa esattamente cosa c'è sul territorio e quindi è facile sapere con l'ufficio catasto chi è proprietà prima casa, seconda casa, è molto più facile stabilire quante sono le percentuali di incasso, se tutti pagano, ovviamente.

Quindi anche qui, togliendo queste percentuali e su questi calcoli, riesco a fare l'emendamento per il 17 per poi verificare tutto il resto del castello che io presenterò quest'altra volta. Quindi adesso, a titolo informativo, come l'emendamento di prima, chiedo l'emendamento su queste tariffe, su questi numeri. Adesso le porto al Presidente del Consiglio provvisorio, anche al Segretario, che la notifica. Quindi non è che ci sia una gran cosa da parlare.

Vorrei anche far notare, però, su questo punto, è una cosa che mi preme da tempo e tutte le volte, da tre anni a questa parte, io ne parlo in questo Consiglio e addirittura è successo anche altro: chiedo che sia realmente restituito a chi ha fatto la domanda la restituzione. E io l'ho pagata nel 2012. Nel 2012, anno del terremoto, la gente era ad aiutare il Comune, oppure perché non lo sapeva, ha pagato l'IMU, dopo si sono accorti che avevano la casa inagibile eccetera eccetera, quindi gli competeva, era di competenza ridargli indietro quanto pagato. Tanti hanno fatto la domanda e tanti, quasi tutti – quasi perché alcuni hanno chiesto il rimborso tramite il giro di pagamento delle altre, gli è stato,

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 DEL 28/07/2015 ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

come si può dire?, tolto su altre tasse o su altri oneri – la stragrande maggioranza di questi cittadini avanzano ancora i soldi dell'IMU del 2012, e invece qui si aumenta sempre e questi aspettano sempre.

Questa è una cosa che io chiedo tutte le volte. Questa è l'occasione per ribadirlo, lo ribadirò anche il 17 agosto, ma ve lo dico ancora, se, per favore, vogliamo soddisfare perché ho visto nel bilancio preventivo che c'è stato un aumento nella casellina di rimborso IMU rispetto agli altri anni. Quindi, probabilmente, o si è delineato uno dei numeri più chiari, comunque ci sono parecchi più soldini da restituire ai cittadini, che questi non vengono restituiti. Non vengono restituiti, si prende solo e si temporeggia, e la cosa preoccupa, dà fastidio perché dopo si viene qui a raccontare: no, aumento, no, abbasso, o faccio quello, o faccio quell'altro.

Cerchiamo di essere coerenti: diamo indietro i soldini che i cittadini hanno pagato, poi dopo andiamo a vedere se questi ne devono tirare fuori degli altri, però diamogli indietro. Oggi l'Antitrust, a riguardo di un'altra materia, che era stata poi qui alla fine, a metà giugno, non mi ricordo, quando è venuto il Presidente o l'Amministratore di Sinergas a illustrare le bollette, c'è un'inchiesta dell'Antitrust per verificare tutto il pagamento anticipato, o il pseudo pagamento, di tutto, luce, acqua e gas. Quindi non so se un Senatore o un Deputato che ha fatto questo giro, che ha fatto questa denuncia, ha detto di non pagare niente perché c'è tutto questo presunto, il presunto deve essere eliminato perché è un presunto? E' reale questo? Oggi pomeriggio.

Qui anche sull'IMU è un po' differente, però vorremmo che anche il cittadino fosse soddisfatto, invece pare proprio di no.

Qui mi fermo, adesso consegno gli emendamenti e poi dopo se vuole dare lettura, ecco. “

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Allora io adesso do comunque lettura dell'emendamento presentato dal consigliere Boetti, poi continuiamo nella discussione comprensiva anche dell'emendamento presentato dal consigliere Boetti.

Il consigliere Boetti propone un emendamento all'oggetto n. 6: **abbassamento aliquote IMU 2015, come da comma b), tabelle capoversi nelle tabelle, 3, terreni posseduti, il consigliere Boetti propone di passare da 0,86 a 0,76; terreni concessi, da 0,86 a 0,76; terreni diversi, da 0,96 a 0,86; fabbricati qualsiasi, da 0,96 a 0,86; aree fabbricabili, da 1,06 a 0,96; fabbricati sfitti, da 1,06 a 0,96.**

Chi chiede la parola? Nessuno chiede la parola?

Se qualcuno vuole chiedere la parola anche su questo, non c'era problema. Non so, assessore Reggiani, passare al giro delle dichiarazioni di voto o prima se intende replicare? No, allora giro delle dichiarazioni di voto.

Chi chiede la parola per la dichiarazione di voto?”

CONSIGLIERE POLETTI:

“Allora, intanto ricordiamo sempre che, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, il bilancio è illegale e, in particolare, per ciò che richiama il punto 1, lettera c), che dice: i consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, quando non sia approvato nei termini il bilancio; va ricordato che lo abbiate sempre bene a mente perché non avete rispettato i termini di

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 DEL 28/07/2015 ad oggetto:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2015.

legge, quindi andate... questa è un'Amministrazione che va sciolta, è un'Amministrazione che va sciolta. Questo va..."

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE POLETTI:

"Che va sciolta ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera c). Okay, premesso questo, naturalmente condanniamo l'impostazione sull'IMU, la condanniamo perché l'IMU colpisce tutta una serie di beni, tra cui terreni, fabbricati, ecco, abbiamo parlato dello stato di veramente decadenza generale della città e anche soprattutto decadenza economica.

Qui manca una colonna, una riga, che andrebbe aggiunta: per tutte le attività imprenditoriali, commerciali, artigianali, industriali, che vengono ex novo, per la prima volta, sul territorio di Finale Emilia – questo sarebbe un modo con cui si attrae impresa qui – non facciamo pagare l'IMU per tre-cinque anni, questi sono segnali che una Giunta e un Sindaco dovrebbero dare per cercare di attrarre attività produttive su questo territorio, creare attrazione, creare attrattività, attrazione su questo territorio, per cercare di portare qui in un momento di difficoltà imprese che possono avere una possibilità, quella di poter entrare in un territorio che gli dia dei vantaggi.

Questa è, secondo me, un'idea che potrebbe dare, ripeto, quell'attrattività che questo Comune non ha per tutta una sequela di cose, per la questione che è un Comune al centro di un'inchiesta, perché è un Comune che è un centro di impatti ambientali senza precedenti, tanto per dire due cosine. E quindi chi volete che venga qui a investire, occorre un ribaltamento, occorre una nuova attività di attrazione, che deve passare attraverso atti concreti, tra cui l'esenzione di tassazioni locali su quelle imprese che decidessero di venire nel nostro territorio.

E questa è un'idea assolutamente concreta che potrebbe essere messa in campo immediatamente per attrarre attività produttiva. Qui, naturalmente, non la vediamo. Voi l'unico pensiero è quello della tassazione e qui vediamo che le tariffe, quando dicono che rimangono invariate, ricordiamo che rimangono sempre a livelli altissimi, altissimi e insostenibili, per tutta la comunità.

Naturalmente, contrario all'ordine del giorno e voto a favore dell'emendamento presentato da Boetti".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

"Mi ha chiesto la parola l'assessore Reggiani. Prego, assessore Reggiani".

ASSESSORE REGGIANI:

"Volevo solo precisare che non è in dipendenza di una scelta dell'Amministrazione comunale, ma in base a una legge dello Stato italiano, l'IMU a 0 non si può mettere. C'è un'aliquota..."

(Intervento fuori microfono non udibile)

ASSESSORE REGGIANI:

"Chiedo scusa, solo per chiarimento, cioè l'aliquota standard dello 0,76 e se può scendere..."

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 DEL 28/07/2015 ad oggetto:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2015.

(Intervento fuori microfono non udibile)

ASSESSORE REGGIANI:

“Io forse lo capisco, volevo solo precisare per i cittadini presenti che l’IMU... la TASI è l’argomento successivo, certamente, ma non sto parlando... comunque se lei mi permette di precisare questo fatto, bè, naturalmente lo preciso ugualmente e buonanotte”.

Esaurita la discussione, il Presidente del Consiglio mette ai voti l’emendamento proposto dal Consigliere Maurizio Boetti più sopra letto ed illustrato.

Indi,

con voti favorevoli n.4 (Poletti, Borgatti, Garutti, Boetti) e contrari n. 9 (Ferioli, Ratti, Pollastri, Scacchetti, Mantovani, Baldini, Molesini, Golinelli, Gulinelli), espressi in forma palese, proclamati dal Presidente

DELIBERA

di non approvare l’emendamento alla delibera in discussione, proposto dal Consigliere Sig. Maurizio Boetti (Gruppo Consiliare Lega Nord).

Vista la seguente proposta di delibera predisposta dal servizio TRIBUTI

Visto l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, dalla Legge n. 147/2013 e da altri provvedimenti normativi;

Rilevato che i commi 6 e 7, del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, determinano le aliquote applicabili nelle seguenti misure:

- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

Richiamate le modifiche all’art. 13 del D.L. 201/2011 apportate dall’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), con particolare riferimento ai commi di seguito riportati:

comma 707: *“L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”.*

Omissis.....

“L’imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a. *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 DEL 28/07/2015 ad oggetto:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2015.

- b. *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*
- c. *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- d. *a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica”*

Omissis...”Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616“

Omissis....

comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non é dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011”;

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, adottato con atto C.C. n. 99 del 24/10/2012, esecutivo, e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 83 in data 14/07/2014, esecutiva, e in particolare l'art. 7 in base al quale è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

Richiamato l'art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 47/2014, convertito il L. n. 80/2014 con modificazioni, che così dispone:

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 DEL 28/07/2015 ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

non risulti locata o data in comodato d'uso. Su detta unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Dato atto quindi che l'assimilazione all'abitazione principale dei residenti all'estero continua ad operare per legge, anche se a condizioni molto più restrittive in quanto limitata ai soli pensionati;

Ritenuto opportuno prevedere un'aliquota IMU agevolata per l'unità immobiliare e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle categorie catastali C2,C6,C7) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero per i quali non opera l'assimilazione *ope legis* all'abitazione principale a norma di legge, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

Rilevato:

- che il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che il gettito dell'imposta municipale propria, ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D ad aliquota standard, è destinato ai comuni;
- che ai sensi del comma 9-bis inserito dall'art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2 comma 2 lett. A) del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Ricordato

- che l'art. 1, comma 380, lett. B), della Legge n. 228/2012 istituisce il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per i Comuni e prevede che i Comuni partecipino all'alimentazione di tale fondo con una quota del proprio gettito IMU,
- per l'anno 2015, come da sito del Ministero dell'Interno, la quota di alimentazione del FSC posto a carico del Comune di Finale E. ammonta ad € 1.125.274,68;

Dato atto che

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento,
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato ulteriormente differito al 30/07/2015;

Ricordato che:

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 DEL 28/07/2015 ad oggetto:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2015.**

- a seguito degli eventi sismici verificatisi il 20 e 29 maggio 2012 una considerevole parte del patrimonio immobiliare ubicata sul territorio comunale ha subito danni consistenti,
- per effetto dell'art. 8, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito in Legge 122 dell'1 agosto 2012 con modificazioni, e ss.mm.ii., i fabbricati sono esenti dall'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, a condizione che tali fabbricati siano distrutti od oggetto di ordinanze sindacali adottate entro il 30 novembre 2012. In assenza di ordinanza sindacale il contribuente poteva dichiarare al Comune la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato entro il 30 novembre 2012;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2015 può essere soddisfatto confermando le aliquote e le detrazioni stabilite per l'anno 2014 con proprio atto n. 84 del 14/07/2014, esecutivo, integrato con deliberazione n. 148 del 29/09/2014 per cui:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale solo categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C2,C6,C7)	0,60%
Unità immobiliare (una e una sola) e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle categorie catastali C2,C6,C7) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata (sia l'unità immobiliare che le pertinenze) e per la quale non operi l'assimilazione ad abitazione principale ai sensi dell' art. 9 bis comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80	0,46%
Terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	0,86%
Terreni concessi in affitto a parenti di 1 ^a grado purché gli stessi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	0,86%
Terreni diversi	0,96%
Fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili	0,76%
Unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 e su presentazione del relativo contratto	0,76%
Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso a soggetti che alla data del 20/05/2012 erano residenti in fabbricati dichiarati inagibili ed oggetto di ordinanza sindacale o di autocertificazione dello stato di inagibilità da sisma, resa ai sensi dell'art. 8 del D.L.74/2012	0,76%
Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni previste da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma	0,76%
Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1 ^a grado (genitori-figli)	0,76%

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 DEL 28/07/2015 ad oggetto:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2015.

Fabbricati posseduti e direttamente utilizzati per l'attività di impresa (compresa la categoria catastale "D")	0,76%
Fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A -B-C-D) concessi in locazione a canone libero	0,96%
Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati sfitti ed altre fattispecie imponibili diverse di quelle ai punti precedenti	1,06%

Per quanto riguarda le detrazioni, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area servizi finanziari, D.ssa Cinzia Baravelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9 (Ferioli, Ratti, Pollastri, Scacchetti, Mantovani, Baldini, Molesini, Golinelli e Gulinelli), voti contrari n.4 (Poletti, Borgatti, Garutti, Boetti), espressi in forma palese, proclamati dal Presidente

DELIBERA

- A)** Di approvare quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto;
- B)** Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

Abitazione principale solo categorie catastali A/1 -A/8- A/9 e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C2,C6,C7)	0,60%
Unità immobiliare (una e una sola) e relative pertinenze (limitatamente ad una per ognuna delle categorie catastali C2,C6,C7) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata (sia l'unità immobiliare che le pertinenze) e per la quale non operi l'assimilazione ad abitazione principale ai sensi dell' art. 9 bis comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80	0,46%
Terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	0,86%
Terreni concessi in affitto a parenti di 1 [^] grado purché gli stessi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	0,86%
Terreni diversi	0,96%
Fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili	0,76%
Unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie	0,76%

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 DEL 28/07/2015 ad oggetto:
**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE
 E DETRAZIONI ANNO 2015.**

catastali e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 e su presentazione del relativo contratto	
Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso a soggetti che alla data del 20.05.2012 erano residenti in fabbricati dichiarati inagibili ed oggetto di ordinanza sindacale o di autocertificazione dello stato di inagibilità da sisma, resa ai sensi dell'art. 8 del D.L.74/2012	0,76%
Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni previste da convenzione comunale, a titolo di abitazione principale, a soggetti destinatari di ordinanza di inagibilità a seguito sisma;	0,76%
Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli)	0,76%
Fabbricati posseduti e direttamente utilizzati per l'attività di impresa (compresa la categoria catastale "D")	0,76%
Fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A -B-C-D) concessi in locazione a canone libero	0,96%
Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati sfitti ed altre fattispecie imponibili diverse di quelle ai punti precedenti	1,06%

- C)** di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- D)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;
- E)** di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;

Con voti favorevoli n. 9 (Ferioli, Ratti, Pollastri, Scacchetti, Mantovani, Baldini, Molesini, Golinelli, Gulinelli), voti contrari n.4 (Poletti, Borgatti, Garutti, Boetti), espressi in forma palese, proclamati dal Presidente

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante la necessità di procedere alla pubblicazione di cui al punto E) di cui sopra e di informare in merito i contribuenti.



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _____
NR. 111 DEL 28/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari trasmette la proposta deliberativa concernente:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2015.**

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 23/07/2015

IL RESPONSABILE

F.to CINZIA BARAVELLI

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 23/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to CINZIA BARAVELLI

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

F.to MICHELE SCACCHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to NATALIA MAGALDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/08/2015 al 09/09/2015

Lì, 25/08/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to NATALIA MAGALDI

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì, 25/08/2015

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

MONICA PADOVANI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta esecutiva il 04/09/2015.

Lì,

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì,

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
L'IMPIEGATO ADDETTO